



CIRCOLARE 63/17

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

OGGETTO

Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi

MISE _ Decreto 17 luglio 2017 – G.U. n.214 del 13 settembre 2017: Contributi ai Confidi per subentri

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha affidato al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).

In tale ambito segnaliamo _ da ultimo _ la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre del decreto ministeriale 17 luglio 2017 con il quale vengono introdotte misure che favoriscono il subentro dei confidi pienamente operativi, nelle garanzie prestate a PMI su finanziamenti - in bonis - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione.

In altre parole, il decreto in oggetto introduce _ per i confidi che subentrano in qualità di garanti in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione _ la possibilità di essere beneficiari di un contributo rimborsabile, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui agli articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017.

Ai fini della concessione del contributo rimborsabile occorre che alla data di presentazione della domanda, il confidi richiedente non sia in stato di scioglimento o liquidazione, e nemmeno sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività. Il subentro del confidi richiedente deve inoltre essere avvenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

Per acceder ai contributi, chiarisce il provvedimento che alleghiamo in copia per una più agevole consultazione, il totale delle garanzie prestate dal confidi dovrà risultare, alla data di presentazione della domanda di cui sopra, di importo non inferiore al 25 per cento del capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Infine, il contributo rimborsabile può essere concesso fino al 4 per cento dell'importo totale delle garanzie su finanziamenti a PMI nelle quali è subentrato il confidi richiedente alla data di presentazione della domanda.

Nel rinviare al testo del Decreto per un più esaustivo approfondimento della misura, segnaliamo che le domande di contributo rimborsabile possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo i termini, le modalità e gli schemi di domanda che saranno stabiliti con apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet (www.mise.gov.it)

Cordiali saluti

CASARTIGIANI

ALLEGATO

MISE _ Decreto 17 luglio 2017 – G.U. n.214 del 13 settembre 2017